

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 10880/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10880 del 2021, proposto da

Veronica Beraldo, Mara Di Sorbo, Elisabetta Fedato, Giovanna Ferrigno, Mauro Perosin, Mara Zilli, Lara Zuccon, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Naso, Maria Elena Sinigaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Cristina Morandi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1. Dei decreti e dei relativi allegati con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha pubblicato la graduatoria di merito dei

concorsi indetti con D.D. n. 510/2020 per le classi di concorso di seguito indicate.
Precisamente, per i ricorrenti BERALDO VERONICA, DI SORBO MARA, FEDATO ELISABETTA, FERRIGNO GIOVANNA, PEROSIN MAURO, ZILLI MARA, ZUCCON LARA,

del Decreto prot. n. 1738 del 21.06.2021 (DOC. 1) di pubblicazione della graduatoria Classe di concorso A001 ARTE E IMMAGINE nella scuola secondaria di primo grado e della relativa graduatoria, nella parte in cui non sono presenti i ricorrenti (DOC. 2);

del Decreto prot. n. 10875 del 18.06.2021 (DOC. 3) Classe di concorso A001 ARTE E IMMAGINE nella scuola secondaria di primo grado, con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha pubblicato gli esiti delle prove scritte e l'allegato elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta dei concorsi sopra indicati, nella parte in cui non sono inseriti i ricorrenti (DOC. 4);

3. Del D.D. n. 510 del 23.04.2020 del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui, in violazione della legge n. 41 del 06.06.2020 e del D. Lgs. n. 165/01, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;

4. Del D.D. n. 783 del 08.07.2020 nella parte in cui, pur modificando il D.D. n. 510/2020, non ha inserito la prova di informatica tra quelle previste dal concorso;

1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte alla Commissione, per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;

2. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;

3. Delle griglie di valutazione dell'elaborato dei ricorrenti, e precisamente:

Quanto a:

BERALDO: nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 39/75 per i cinque quesiti E 0/75 per i quesiti di lingua Inglese, per un totale di 39/75 (DOC. 5);

DI SORBO: nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 33/75 per i cinque quesiti E 0/75 per i quesiti di lingua Inglese, per un totale di 33/75 (DOC. 6);

FEDATO: nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 44,50/75 per i cinque quesiti E 1,5/5 per i quesiti di lingua Inglese, per un totale di 46/80 (DOC. 7);

FERRIGNO: nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 39,50/75 per i cinque quesiti E 3,60/75 per i quesiti di lingua Inglese, per un totale di 43,1/75 (DOC. 8);

PEROSIN: nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 21/75 per i cinque quesiti E 0/5 per i quesiti di lingua Inglese, per un totale di 21/80 (DOC. 9);

ZILLI: nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 31/75 per i cinque quesiti E 0/75 per i quesiti di lingua Inglese, per un totale di 31/78 (DOC. 10);

ZUCCON: nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 41/75 per i cinque quesiti E 0/75 per i quesiti di lingua Inglese, per un totale di 41/75 (DOC. 11).

4. Del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento alla correzione degli elaborati avvenuta in violazione dei diritti e degli interessi dei candidati;

5. Del giudizio sintetico comminato ai ricorrenti in riferimento alla prova sostenuta, che ha determinato il relativo mancato inserimento tra i candidati che hanno superato la prova scritta;

6. Del D.D. n. 510/20 e del D.D. n. 783/20 nella parte in cui, all'art. 13 relativo alla "Prova scritta", hanno previsto che "Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80", individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima.

NNel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.Mo Tribunale adito, contrariis rejectis, annullare i provvedimenti impugnati ed in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede ai sensi dell'art. 55, commi 8 e 12 che sia ingiunto alla Commissione di esame di depositare tutta la documentazione inerente la procedura concorsuale in oggetto, ivi compresi i file di LOG, contenenti i tempi e le modalità di connessione di tutti i componenti della Commissione, nonché di tutti i verbali relativi all'insediamento della predetta Commissione in sede di correzione dell'elaborato della ricorrente, per la verifica e conferma della sussistenza delle criticità sopra denunciate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che il ricorso appare inammissibile per difetto dei requisiti richiesti per il ricorso collettivo e cumulativo;
- che con sentenza 9799/2021 di questa Sezione sono state affrontate e rigettate tutte le censure proposte;
- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 6116/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- respinge la richiesta misura cautelare;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO